

Scheda 19 - Salute

Procedura di infrazione n. 2007/0788 ex art. 226 del TCE

“Mancata attuazione direttiva 2006/37/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La violazione contestata al governo italiano ha ad oggetto il mancato recepimento, nel tempo fissato, ovvero entro il 30 aprile 2007, della direttiva 2006/37/CE che apporta alcune modifiche all'allegato II della direttiva 2002/46/CE in materia di integratori alimentari.

Stato della Procedura

Il 31 maggio 2007 la Commissione ha dato avvio alla procedura di infrazione mediante notifica della messa in mora ex art. 226 del Trattato CE, contestando la mancata trasposizione della direttiva nei tempi prescritti.

Con decreto del Ministro della Salute del 31 luglio 2007, la direttiva in questione è stata recepita nell'ordinamento interno.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 20 - Salute**Procedura di infrazione n. 2007/0790 ex art. 226 del TCE**

“Mancata attuazione direttiva 2006/63/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione procede alla messa in mora in quanto contesta la mancata trasposizione, nel termine previsto, e cioè il 31 marzo 2007, della direttiva 2006/63/CE che ha modificato gli allegati da II a VII della direttiva 98/57/CE riguardante la lotta contro agenti patogeni di piante da coltura.

Stato della Procedura

Il 31 maggio 2007 la Commissione ha dato avvio alla fase pre-contenziosa mediante notificazione della messa in mora, ex art. 226 del Trattato CE, stante il mancato recepimento della direttiva 2006/63/CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Eventuali oneri potranno essere previsti in sede di adozione della normativa nazionale di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno. In tale evenienza, sarà a carico dell'Amministrazione competente fornire la relativa quantificazione e le modalità di copertura finanziaria.

Scheda 21 - Salute**Procedure di infrazione n. 2007/1005 ex art. 226 Trattato CE**

"Mancata attuazione direttiva comunitaria n. 2005/94/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata trasposizione, nel diritto interno, della direttiva n. 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

Infatti, con messa in mora del settembre 2007, la Commissione ha richiamato l'attenzione sul fatto che il termine per il recepimento della direttiva in questione è scaduto il 1° luglio 2007.

Al momento, non avendo a disposizione elementi di informazione in base ai quali poter dedurre che l'Italia abbia adempiuto all'obbligo di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva comunitaria, la Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. La Commissione ha invitato il governo italiano a trasmettere un prospetto completo e dettagliato delle varie disposizioni nazionali che garantirebbero l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva.

Stato della Procedura

In data 21 settembre 2007 la Commissione ha emesso una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE nei confronti della Repubblica Italiana, con la quale ha invitato l'Italia a trasmettere le osservazioni in merito entro due mesi.

Con la legge comunitaria 2006 il governo è stato delegato ad adottare il decreto legislativo recanti le norme occorrenti a dare attuazione alla direttiva 2005/94/CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Eventuali oneri potranno essere previsti in sede di adozione della normativa nazionale di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno. In tale evenienza, sarà a carico dell'Amministrazione competente fornire la relativa quantificazione e le modalità di copertura finanziaria.

Scheda 22 - Salute**Procedure di infrazione n. 2007/1006 ex art. 226 Trattato CE**

“Mancata attuazione direttiva comunitaria n. 2007/7/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata trasposizione, nel diritto interno, della direttiva n. 2007/7/CE che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcune sostanze (atrazina, metomil, ecc.)

Infatti, con messa in mora del settembre 2007, la Commissione ha richiamato l'attenzione sul fatto che il termine per il recepimento della direttiva in questione è scaduto.

Al momento, non avendo a disposizione elementi di informazione in base ai quali poter dedurre che l'Italia abbia adempiuto all'obbligo di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva comunitaria, la Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. La Commissione ha invitato il governo italiano a trasmettere un prospetto completo e dettagliato delle varie disposizioni nazionali che garantirebbero l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva.

Stato della Procedura

In data 21 settembre 2007 la Commissione ha emesso una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE nei confronti della Repubblica Italiana, con la quale ha invitato l'Italia a trasmettere le osservazioni in merito entro due mesi.

Con decreto del Ministro della Salute del 31 luglio 2007, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2007 n. 254, è stata recepita la direttiva 2007/7/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 23 - Salute**Procedure di infrazione n. 2007/1007 ex art. 226 Trattato CE**

“Mancata attuazione direttiva comunitaria n. 2007/12/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata trasposizione, nel diritto interno, della direttiva n. 2007/12/CE che modifica alcuni allegati della direttiva 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcune sostanze (penconazolo, benomil e carbendazim).

Infatti, con messa in mora del settembre 2007, la Commissione ha richiamato l'attenzione sul fatto che il termine per il recepimento della direttiva in questione è scaduto il 27 agosto 2007.

Al momento, non avendo a disposizione elementi di informazione in base ai quali poter dedurre che l'Italia abbia adempiuto all'obbligo di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva comunitaria, la Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. La Commissione ha invitato il governo italiano a trasmettere un prospetto completo e dettagliato delle varie disposizioni nazionali che garantirebbero l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva.

Stato della Procedura

In data 21 settembre 2007 la Commissione ha emesso una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE nei confronti della Repubblica Italiana, con la quale ha invitato l'Italia a trasmettere le osservazioni in merito entro due mesi.

Con decreto del Ministro della Salute del 31 luglio 2007, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2007 n. 254, è stata recepita la direttiva 2007/12/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Trasporti

PAGINA BIANCA

Trasporti

Il settore Trasporti contempla, allo stato attuale, 8 procedure di infrazione, di cui quattro riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e quattro il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento interno.

Si tratta di procedure relativamente recenti, avviate a partire dal 2004 fino al 2007, attualmente tutte nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del Trattato CE.

Tra di esse, soltanto la Procedura n. 2006/0463, riguardante il mancato recepimento della direttiva 2004/50 sulla interoperabilità del sistema ferroviario europeo di grande velocità è giunta allo stadio del ricorso davanti alla Corte di giustizia, mentre le altre si trovano, alternativamente, nella fase della messa in mora o del parere motivato.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, dalle procedure in questione non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2004/2144	Obbligo di cittadinanza italiana per accedere al posto di capitano e di comandante in seconda di una nave battente bandiera italiana.	PM	No
Scheda 2 2006/0460	Mancato recepimento della direttiva 2004/36 sulla sicurezza di un paese terzo nell'uso degli aeroporti della Comunità.	PM	No
Scheda 3 2006/0463	Mancato recepimento della direttiva 2004/50 sulla interoperabilità del sistema ferroviario europeo di grande velocità.	RIC	No
Scheda 4 2006/2023	Non corretta applicazione della direttiva sul controllo dello stato dei porti.	MMC	No
Scheda 5 2006/2316	Non conformità della trasposizione della direttiva sulla istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale.	MM	No
Scheda 6 2007/0786	Mancato recepimento della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei Regolamenti (CEE) 3820/85 e 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE	PM	No
Scheda 7 2007/0925	Miglioramento della sicurezza nei porti	MM	No
Scheda 8 2007/2132	Mancata trasmissione del Piano nazionale relativo all'applicazione delle esigenze minime di sicurezza applicabili ai tunnel delle reti stradali	MM	No

Scheda 1 - Trasporti**Procedura di infrazione n. 2004/2144:** ex art. 226 del Trattato CE

“Obbligo di cittadinanza italiana per accedere al posto di capitano e di comandante in seconda di una nave battente bandiera italiana”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti

Violazione

Con messa in mora del 12.10.2005, la Commissione ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 39 del TCE sulla libera circolazione dei lavoratori.

La Commissione contesta al governo italiano che la legislazione nazionale sia venuta meno agli obblighi che incombono a norma dell'art. 39 del TCE, in quanto impone che le persone che svolgono le funzioni di capitano e comandante delle navi italiane, siano cittadini italiani.

La Repubblica Italiana, dal canto suo, pone come giustificazione che ai comandanti viene attribuito un potere di imperio (es. la notifica delle nascite o i decessi avvenuti nel corso del viaggio) funzioni che rientrano nelle attività tipiche della Pubblica Amministrazione.

Su questioni simili vi erano state già due sentenze della Corte: al riguardo la Commissione aveva chiesto all'Italia di adeguarsi alla pronuncia delle sentenze precedenti per conformarsi al diritto comunitario, senza avere ottenuto però nessun esito.

Stato della Procedura:

La Commissione ha notificato una lettera di messa in mora in data il 12 ottobre 2005, con la quale invitava le autorità italiane a comunicare le sue osservazioni. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 27 dicembre 2005, confermando che è la legislazione nazionale ad imporre che le funzioni di capitano siano svolte da italiani. Tale situazione è secondo loro pienamente giustificata dal fatto che i capitani in seconda, esercitano dei poteri di imperio. A tale obiezione, in data 18 dicembre 2006 la Commissione ha risposto con la trasmissione di un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato.

Nel maggio 2007 il Ministero dei Trasporti ha risposto alle contestazioni comunitarie, ritenendo che la soluzione praticabile per una soluzione del ricorso in questione sia quella di rinunciare alla prerogativa della cittadinanza italiana per le funzioni di comandante. Nel contempo prevede altri filtri di ingresso quali la conoscenza della lingua italiana e la conoscenza della legislazione marittima italiana.

Impatto finanziario: nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Trasporti**Procedura di infrazione n. 2006/0460 ex art. 226 del Trattato CE**

"Mancata attuazione direttiva 2004/36/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri

Violazione

La Commissione contesta all'Italia la mancata adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/36/CE in materia di sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

Stato della Procedura

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha emesso parere motivato nei confronti della Repubblica italiana ex art. 226 del Trattato CE.

Con decreto legislativo n. 192 del 6 novembre 2007, è stata data attuazione alla direttiva 2004/36/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Trasporti**Procedure di infrazione n. 2006/0463 ex art. 226 del Trattato CE**

“Mancata attuazione direttiva comunitaria n. 2004/50/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture – Ministero dei Trasporti.

Violazione

La Commissione, con parere motivato dell'ottobre 2006, contesta al governo italiano la mancata trasposizione, nel diritto interno, della direttiva n. 2004/50/CE che modifica la direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione.

Al momento, non avendo a disposizione elementi di informazione in base ai quali poter dedurre che l'Italia abbia adempiuto all'obbligo di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva comunitaria, la Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

Stato della Procedura

In data 18 ottobre 2006 la Commissione ha emesso un parere motivato ex art. 226 del Trattato CE nei confronti della Repubblica Italiana, con la quale ha invitato l'Italia ad attuare le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato.

Con decreto legislativo n. 163 del 10 agosto 2007, è stata data attuazione alla direttiva 2004/50/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Trasporti

Procedura di infrazione n. 2006/2023 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Errata applicazione della Direttiva sul controllo dello stato dei porti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Con messa in mora del 4.04.2006, la Commissione ha contestato la non completa applicazione della direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 Giugno 1995, relativa al controllo delle navi esercitato da parte dello Stato di approdo.

I profili di illegittimità sollevati dalla Commissione sono molteplici, sebbene alcuni di essi siano venuti meno nel corso della procedura d'infrazione avendo, la Commissione, ritenuto fondate alcune delle osservazioni formulate dalle Autorità italiane.

Allo stato attuale, i profili di legittimità tuttora pendenti attengono ai seguenti aspetti:

- mancata ratifica di alcune delle convenzioni internazionali disciplinanti “le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo”, sebbene la Commissione abbia preso atto degli sforzi compiuti dalle Autorità italiane a tal proposito;
- l'omessa comunicazione alla Commissione delle misure adottate e/o previste da parte delle Autorità per rimediare alle anomalie riscontrate nell'ambito dei controlli svolti;
- il numero eccessivamente alto di ispezioni obbligatorie che non sono state effettuate che ha superato la soglia di tolleranza previsto dalla Direttiva, costituito dal 5% del numero medio annuo delle navi che dovrebbero essere soggetto ad ispezioni;
- la mancata adozione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che impongano che le spese derivanti dall'esercizio dei controlli siano sostenute dal proprietario o dall'armatore della nave. L'assenza di tali disposizioni ha determinato l'affermarsi di prassi troppo eterogenee presso i diversi porti italiani in merito al rimborso delle spese derivanti dai controlli. La Commissione ha altresì evidenziato come, sebbene le Autorità italiane abbiano confermato l'esistenza del problema, nessun disegno di legge sia stato adottato al fine di modificare la situazione attuale.

E', invece, venuta meno l'osservazione circa la mancanza di un sistema sanzionatorio adeguato che potesse garantire l'osservanza della normativa comunitaria in materia: la Commissione ha al riguardo ritenuto sufficienti le disposizioni generali contenute nel Codice della navigazione.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 è stata notificata una Messa in Mora complementare ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Trasporti**Procedura di infrazione n. 2006/2316 ex art. 226 del Trattato CE**

“Non conformità della trasposizione della direttiva sulla istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2002/59/CE relativa all'attuazione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale.

La Commissione ritiene che il decreto legislativo n. 196 del 19 agosto 2005, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2002/59/CE, presenta le seguenti criticità:

- nel far riferimento all'art. 2, comma 1, lettera b), soltanto all'esercente, il decreto limita arbitrariamente gli obblighi previsti dalla direttiva soltanto a chi ha la gestione della nave, escludendo l'armatore ed il proprietario;
- non risulta alla Commissione che sia stato emanato il provvedimento amministrativo recante disciplina degli obblighi di installazione dei registratori dei dati di viaggio, come disposto dall'art. 10 della direttiva;
- limite implicito alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate per gli obblighi di notifica delle merci pericolose o inquinanti trasportate, derivante dalla formulazione dell'art. 13 del decreto legislativo;
- mancata trasposizione dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4 della direttiva;
- mancata emanazione, da parte delle autorità marittime, delle istruzioni previste dall'art. 24 del decreto legislativo, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse e delle ispezioni.

Stato della Procedura

In data 12 ottobre 2006, la Commissione europea ha notificato una lettera di messa in mora, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni, entro due mesi dalla data di notifica.

Alla messa in mora è seguita una corrispondenza tra le Autorità italiane e la Commissione, il cui ultimo atto è stato la nota del Ministero dei trasporti n. 7580 del 30 maggio 2007, recante una serie di chiarimenti alle osservazioni della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisa un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Trasporti

Procedura di infrazione n. 2007/0786 ex art. 226 del Trattato CE

"Mancata attuazione direttiva 2006/22/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento entro il termine previsto, e cioè il 1° aprile 2007, della direttiva 2006/22/CE – riguardante le norme minime per l'applicazione dei regolamenti CE n. 3820 e 3821 del 1985 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore trasporti su strada – che abroga la direttiva 88/599/CE del Consiglio.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226 il 31 maggio 2007, per la mancata trasposizione della direttiva summenzionata. In data 17.10.2007 la Commissione ha emesso un Parere motivato ex art. 226 TCE chiedendo all'Italia di conformarsi.

Il disegno di legge comunitaria per il 2007, attualmente in itinere, prevede la direttiva in questione nell'elenco di quelle da recepire.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Eventuali oneri potranno essere previsti in sede di adozione della normativa nazionale di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno. In tale evenienza, sarà a carico dell'Amministrazione competente fornire la relativa quantificazione e le modalità di copertura finanziaria.

Scheda 7 - Trasporti**Procedura di infrazione n. 2007/0925 ex art. 226 del Trattato CE**

"Miglioramento situazione nei porti - Mancata attuazione direttiva 2005/65/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, entro il 15 giugno 2007 della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza nei porti.

Stato della Procedura

Con nota del 1 agosto 2007 la Commissione ha notificato una costituzione in mora nei confronti della Repubblica italiana per la mancata trasposizione della suddetta direttiva nei tempi prescritti.

Con decreto legislativo n. 203 del 6 novembre 2007, è stata data attuazione alla direttiva 2005/65/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Trasporti

Procedura di infrazione n. 2007/2132 ex art. 226 del Trattato CE

“Rete stradale transeuropea”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle infrastrutture.

Violazione

Con la messa in mora la Commissione ha contestato all'Italia la mancata presentazione, entro il 30 aprile 2007, della relazione contenente le modalità attraverso le quali intende conformarsi ai requisiti della direttiva 2004/54/CE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. In particolare, attraverso tale relazione, l'Italia avrebbe dovuto fornire alla Commissione le informazioni in merito alle misure in progetto e, se del caso, sulle conseguenze dell'apertura o della chiusura delle principali strade di accesso alle gallerie.

Stato della Procedura

Con nota del 27 giugno 2007 la Commissione ha notificato una costituzione in mora nei confronti della Repubblica italiana ritenendo che essa sia venuta meno agli obblighi comunitari.

Con decreto legislativo n. 264 del 5 ottobre 2006, è stata data attuazione alla direttiva 2004/54/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della direttiva 2004/54/CE, come indicati nel decreto legislativo di recepimento n. 264/2007, sono stati posti a carico dei gestori delle reti stradali.